



Provincia
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche



Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.257/2005 del 15/06/2005

Prot. n.274453/2004

Raccolta Generale n.6375/2005 del 15/06/2005

Fasc.n.3452/1989

Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n.VII/ 327 del 07.07.00 e s.m.i., approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24 giugno 2003, n.209 e contestuale modifica della Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04, a favore della CO.R.MET S.r.l. con sede legale ed insediamento ubicati entrambi in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E.
Dlgs. 22/97 - D.lgs 209/03.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE del 27 giugno 2002, che modifica l' allegato II della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;



Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 209, (attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

Vista la decisione n. 2000/532/CE come modificata dalle decisioni n.2001/118/CE, n.2001/119/CE e n. 2001/573/CE che istituiscono il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n.75/442/CE;



Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1998, ex art. 5 del D.P.R. 915/82;

Vista la Legge 21.12.2001, n. 443;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Vista la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 " Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, attuazione del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001";

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";



Vista la deliberazione regionale n. VII/6281 dell'1.10.2001 con la quale la Regione Lombardia ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi (art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6);

Vista la deliberazione regionale n. VII/7851 del 25.01.02 con la quale la Regione Lombardia ha delegato alle Province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di "Attribuzioni dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza";



Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

Dato atto che la CO.R.MET S.r.l. (partita IVA n.08500390151) con sede legale ed insediamento in Comune di Milano - Via Campazzino n.55/E, ha inoltrato richiesta in atti provinciali prot. n.274453 del 24.11.04, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta e trattamento carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché delle operazioni di messa in riserva (R 13), recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla D.G.R. n. VII/327 del 07.07.2000 così come modificata dalla Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04;

Preso atto che la Ditta in questione ha presentato istanza in atti provinciali prot. n. 46576 del 19.02.2004 volta ad ottenere ai sensi dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 209/03, l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto sito in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E, a suo tempo autorizzato con D.G.R. n.VII/327 del 07.07.00 così come modificata dalla Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04;

Stabilito che, per mero errore materiale, la tabella ripilogativa delle tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A della Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04 risulta inesatta nel punto relativo alla descrizione delle operazioni R3, R4 in riferimento ai codici CER 200123* e 160211*;

Stabilito altresì che tali tipologie di rifiuti devono essere sottoposti dall'Azienda solo alle operazioni di messa in riserva (R13). A tal proposito si ricorda che le modifiche che consistono nell'esercizio di nuove e ulteriori operazioni aventi per oggetto il trattamento di rifiuti speciali pericolosi sono assoggettabili alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'Allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996, pertanto la ditta in questione nel caso in cui decidesse in futuro di recuperare nel proprio insediamento rifiuti pericolosi dovrà espletare la procedura di cui sopra, inoltre il settore indicato con la lettera E nella planimetria allegata alla Disposizione Dirigenziale di cui sopra non è mai stato autorizzato e pertanto non potrà essere utilizzato per il deposito di cassoni contenenti rifiuti;

Richiamate:

la D.G.R. n.VII/327 del 07.07.2000 avente per oggetto il: "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E ed accorpamento delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, nel regime ordinario di cui all'ex art. 28 del D.lvo 22/97;
la Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04 avente per oggetto: "Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E già autorizzato con D.G.R. n. VII/327 del 07.07.00, all'ampliamento delle operazioni quale il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, dei quantitativi da trattare all'interno dell'insediamento e delle tipologie di rifiuti nonché contestuale aggiornamento dei codici dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore della Decisione 2000/532/CE come modificata ed integrata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, alla Ditta CO.R.MET S.r.l.;

Visto il parere favorevole, al rinnovo dell'autorizzazione e all'approvazione progetto di adeguamento dell'impianto, datato 08.06.05 del tecnico provinciale geom. Vito Lionetto,

unito a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A";

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Milano, sia al rinnovo dell'autorizzazione che all'approvazione del progetto di adeguamento, trasmesso all'Amministrazione Provinciale con note datate rispettivamente 07.04.05, e 07.04.05, che si uniscono a formare parte integrante del presente provvedimento quali "All. B e C";

Preso atto del parere favorevole del Comune di Milano al rinnovo dell'autorizzazione pervenuto con nota all'Amministrazione Provinciale in data 15.06.05 che così recita: "... si esprime parere favorevole ad una autorizzazione temporanea in deroga, subordinandolo alle acquisizioni dei pareri favorevoli riguardanti la dichiarazione di compatibilità ambientale e l'autorizzazione paesaggistica, rilasciate dall'Ente competente";

Considerato che nel prescritto termine di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazione, a tutt'oggi non è ancora pervenuto né il parere del Parco Agricolo Sud Milano né tantomeno quello del Parco del Ticinello;

Precisato che l'area utile interessata dall'impianto a seguito della variante testè citata è pari a mq 1.690 (all'interno di un'area di mq 2.790) come risulta dalla relazione tecnica provinciale sopra menzionata e che la Ditta per adeguarsi al D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 209 dovrà acquisire attrezzature (cassoni, contenitori ecc.) necessarie, per una migliore gestione delle operazioni di trattamento e stoccaggio;

Ritenuto che il completamento delle opere sopra citate dovranno essere eseguite dall'Azienda entro il termine di 12 mesi a decorrere dall'approvazione del progetto, fatta salva la possibilità di una proroga motivata di ulteriori 6 mesi;

Ritenuto per quanto sopra espresso di procedere sia al rinnovo dell'autorizzazione che all'approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 209/03, nonché alla modifica della Disposizione Dirigenziale n. 123/04 del 10.05.04;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo al presente atto gli effetti del comma 5, dell'art. 27 del D.L.vo 22/97;

Richiamate le condizioni e le prescrizioni previste dalla D.G.R. VII/327 del 07.07.2000 e s.m.i. per quanto non espressamente modificate;

Rilevato a seguito della decisione n. 2000/532/CE come modificata dalle decisioni n.2001/118/CE, n.2001/119/CE e n. 2001/573/CE che istituiscono il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n.75/442/CE, alcune tipologie di codici di rifiuti ritirabili presso l'impianto sono passati da rifiuti non pericolosi a pericolosi;

Richiamata la Deliberazione della Regione Lombardia n. VII /19461 del 19.11.04 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 42335/99, 48055/00 e n.5964/01";



Ritenuto, di dover provvedere al ricalcolo della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia, in € 211.470,27 così suddivisi:

il recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a 23.000 t/a	pari ad € 42.390,77
* la messa in riserva (R13) di mc 2.900 di rifiuti speciali non pericolosi	pari ad € 51.214,00
* la messa in riserva (R13) di 10 mc di rifiuti speciali pericolosi	pari ad € 353,2
il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi di 190 mc	pari ad € 33.557,8
il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla propria attività lavorativa di 250 mc	pari ad € 44.155,00
ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di mq 1690	pari ad € 39.799,5

* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

Ritenuto di determinare l'importo pari ad € 1.650,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n.VII/8882 del 24.04.02 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.02 importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Ritenuto, che la Ditta in oggetto, prima della notifica del presente atto, debba provvedere a prestare garanzia finanziaria pari ad € 211.470,27;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di considerare la presente autorizzazione soggetta a revoca o modifica, da parte dei competenti servizi e, in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi;

DISPONE

I. il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n.VII/ 327 del 07.07.00 e s.m.i., l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24 giugno 2003, n.209 e la contestuale modifica della Disposizione Dirigenziale n. 123/2004 del 10.05.04, con le prescrizioni indicate in premessa, nel deliberato regionale sopra menzionato e s.m.i., nell'allegato tecnico provinciale datato 08.06.05, nelle note A.R.P.A. datate rispettivamente 07.07.05 e 07.07.05 che si uniscono a formare parte integrante del presente atto quali "All. A, B e C", a favore della CO.R.MET S.r.l. con sede legale ed insediamento ubicati entrambi in Comune di Milano - Via Campazzino n. 55/E.



2. il presente atto avrà scadenza al 07.07.2010 ;
3. di stabilire che il completamento delle opere di adeguamento dovranno essere eseguite dall'Azienda entro il termine di 12 mesi a decorrere dall'approvazione del progetto, fatta salva la possibilità di una proroga motivata di ulteriori 6 mesi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento e per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.L.vo 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A. competente territorialmente;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. competente territorialmente.;
8. di stabilire che la Ditta in oggetto, provveda a prestare la garanzia finanziaria entro 30 giorni dalla comunicazione di adozione del presente atto autorizzativo in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. VII /19461 del 19.11.04;
9. di determinare in € 211.470,27 l'ammontare della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia ai sensi della D.G.R. n.VII /19461 del 19.11.04, relativo a:

il recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a 23.000 t/a	pari ad € 42.390,77
la messa in riserva (R13) di mc 2.900 di rifiuti speciali non pericolosi	pari ad € 51.214,00
* la messa in riserva (R13) di 10 mc di rifiuti speciali pericolosi	pari ad € 353,2
il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi di 190 mc	pari ad € 33.557,8
il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla propria attività lavorativa di 250 mc	pari ad € 44.155,00
ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di mq 1690	pari ad € 39.799,5

* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;



10. di determinare l'importo pari ad € 1.650,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n.VII/8882 del 24.04.02 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.02 importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ed il pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 10, ovvero la difformità della polizza fidejussoria dall'allegato A alla D.G.R. VII /19461 del 19.11.04 comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la D.G.R. sopracitata;

12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente disposizione;

13. di stabilire che il presente atto venga notificato alla ditta interessata, dopo l'accettazione della garanzia finanziaria, e venga trasmessa copia dello stesso alla Regione Lombardia, al Parco Agricolo Sud Milano, al Parco del Ticinello, al Comune di Milano e all' A.R.P.A. competente per territorio;

14. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

15. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Funzionario proponente
del Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Giovanna Perri)*



*Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni Salvadori)*



Parere 209RINNOVO.dc

Milano, 15.06.05

La presente Disposizione è stata
inserita nell'apposito registro.
Copia è stata trasmessa all'Archivio
per esposizione all'Albo, al Presidente,
all'Assessore, al Segretario Generale.

il Direttore



Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636
Fax 02-7740 5896
g.salvadori@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data 8 giugno 2005

Protocollo 274453/3452/89

Pagina



Oggetto: Ditta CO.R.ME.T. S.r.l. - sede legale ed impianto in Milano via Campazzino,55/E
Legale Rappresentante Leonardo Chiarelli – nato ad Bisacchino (PA) il 28/12/1957,
residente a San Donato Milanese (MI) via Ticino,4.
Richiesta di rinnovo dell' autorizzazione D.G.R. n. 327 del 7.7.2000 “ autorizzazione
all'esercizio di un impianto di ammasso e trattamento carcasce veicoli a motore,
rimorchi e simili e accorpamento delle operazioni di messa in riserva e recupero di
rifiuti speciali non pericolosi” e contestuale approvazione del progetto di
adeguamento dell'impianto medesimo ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 209/03 ed ai
sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.lgs 22/97.

Esaminata la documentazione trasmessa dalla ditta in data 19/02/04, ed integrata con nota del
17.02.2005 precisato che il presente parere riguarda esclusivamente la componente tecnico –
impiantistica ed è espresso unicamente nelle competenze di questo Servizio, si propone parere
tecnico favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto già autorizzato
ai sensi del D.lgs 22/97 e contestuale approvazione del progetto di adeguamento ai sensi
dell'art. 15 del D.lgs. 209/03.



Dalla documentazione tecnica agli atti si evince quanto segue:

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO:

- 1.1 L' impianto occupa una superficie di 1690 m², all'interno di un'area di 2790 m² totali
censita al NTCR del Comune di Milano al foglio 606 mappali nn°65- 42-43-44-45-
46-47-48 e foglio 607 mapp.170, gli spazi e gli immobili sono in contratto di
locazione fino al 2015;
- 1.2 le suddette aree individuate nel N.C.T. di Milano in base alla Variante Generale al
Piano Regolatore Generale ricadono in zona " B 1 destinazione spazi pubblici a parco,
per il gioco e lo sport a livello comunale”, le stesse rientrano nei limiti del Parco
Agricolo Sud Milano istituito con L.R. n.24 del 23.4.1990 così come rilevato dal
certificato di destinazione urbanistica vigente nel Comune di Milano datato 27/02/04.
Si precisa che l'approvazione del progetto dell'impianto in esame, costituisce, ai sensi



Data 8 giugno 2005

Protocollo 274453/3452/89

Pagina 2



Provincia
di Milano

dell'art. 27 - comma 5 - del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;



1.3 Nel raggio di 200 mt. dall'impianto non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R 13) , cernita , recupero (R4-R3-R5) e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi (D15) dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, da attività artigianali e commerciali e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti da raccolte differenziate r.s.u.) così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE -

160104*	R13 ed R4
020104	R13 ed R3
030101	R13 ed R3
030105	R13 ed R3
030105	R13 ed R3
030199 (lim. scarti di legno e sughero)	R13 ed R3
100299 (lim. cascami di lavorazione)	R13 ed R4
100899 (lim. cascami di lavorazione)	R13 ed R4
101311, 101314	R13 ed R5
101399 (lim. sfridi di produzione pannelli in gesso)	R13 ed R5
110206	R13 ed R5
110501, 110502,	R13 ed R4
120101, 100210	R13 ed R4
120102	R13 ed R4
120103, 100210	R13 ed R4
120104	R13 ed R4
120199 (lim. cascami di lavorazione)	R13 ed R4
150101	R13 ed R3
150102	R13 ed R3
150103	R13 ed R3



Data 8 giugno 2005

Protocollo 274453/3452/89

Pagina 3



Provincia
di Milano

150104, 191002, 191203	R13 ed R4
150105	R13, R3, R4 ed R5
150106, 150107, 150109	R13, R3, R4, R5 e D15
160103	R13 ed R3
160112, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120 160122, 191004, 160115	R13, R3, R4 ed R5
160199	R13 ed R4
160214, 160216	R13, R3, R4 ed R5
160211*	R13
160214, 020110	R13, R3, R4 ed R5
160106, 160112, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122,	R13, R3, R4 ed R5
170101	R13 ed R5
170102	R13 ed R5
170103, 170107	R13 ed R5
170802	D15
170201	R13 ed R3
170202	R13 ed R5
170302	R13 ed R5
170401, 191002	R13 ed R4
170402, 191002	R13 ed R4
170403, 191002	R13 ed R4
170404, 191002	R13 ed R4
170405, 020110, 191001	R13 ed R4
170406, 191002	R13 ed R4
170407, 191002	R13 ed R4
170411	R13, R3 ed R4
170107, 170904,	R13, R5 e D15
190102	R13 ed R4
190118	R13, R4 ed R5
200101, 150101, 191201	R13 ed R3
200102, 150106, 150107, 191205, 200307	R13 ed R5
200139, 150102, 150106, 191204	R13 ed R3
200139, 191204, 200307	R13 ed R3
200140, 150104, 150106, 191002, 191203	R13 ed R4
200140, 150106, 191002, 191203, 200307	R13 ed R4
200138, 150103, 191207, 200307	R13 ed R3
200123*	R 13

Data 8 giugno 2005

Protocollo 274453/3452/89

Pagina 4



Provincia
di Milano

200136, 200307	R13, R3, R4 ed R5
200301 (lim. ingombranti), 150106, 191212	R13, R3, R4 ed R5
200110	R13 ed R3
200111	R13 ed R3
070299 (relativamente agli scarti di gomma, plastica e pneumatici)	R13 ed R3
120105	R13 ed R3
160306	R13 ed R3
170203	R13 ed R3
191202	R13 ed R4
191208	R13 ed R3
191209	R13 ed R5
010413	D15
080112	D15
080120	D15
080313	D15
080318	D15
101208	R13, R5 e/o R13
150203	D15
161102	R13 e/o D15
161104	R13 e/o D15
161106	R13 e/o D15
170302	R13 e/o D15
170504	D15
170604	D15

1.5 Riepilogo dei quantitativi massimi da autorizzare :

- o Area interessata dall'attività di autodemolizione è di mq 1690;
- o Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi è di mc 2900 (R13);
- o Messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi è di mc 10 (R13);
- o Deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi è di mc 190 (D15);
- o Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività mc 250
- o Quantitativi sottoposti alle operazioni di recupero (R3 - R4 - R5) pari a 23.000 t/a.;
- o Deposito preliminare (D15) pari a 2.000 t/a.



1.6 L'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali come da allegata planimetria Tavola Unica "PLANIMETRIA DI STOCCAGGIO E SCARICHI IDRICI" datata Novembre 2004 :

1. Area stoccaggio materiali ferrosi;
2. Area stoccaggio materiali non ferrosi;
3. Area stoccaggio apparecchiature commerciali (compresi video, televisori, frigoriferi condizionatori);
4. Area dedicata allo stoccaggio di materiali provenienti da terzi e da area 7;
5. Area stoccaggio legna;
6. Area stoccaggio gesso;
7. Rifiuti misti da selezionare e cernire;
- 8.1 Carta e plastica da imballare;
- 8.2 Carta e plastica da imballare;
- Area selezione carta e plastica da imballare;
9. Impianto imballaggio;
10. Rifiuti interni;
11. Rifiuti provenienti dall'esterno;
- B.1 Area attesa demolizioni;
- B.2 Area autodemolizione;
- B.3 Area autodemolizione
- B.4 Area autodemolizione
- B.5 Area stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla bonifica degli autoveicoli; marmitte, batterie, filtri, oli esausti e liquidi refrigeranti.
- C.1 Area stoccaggio materiali imballati: carta e plastica da imballare;
- C.2 Area stoccaggio materiali imballati: carta e plastica da imballare;
- C.3 Area stoccaggio materiali imballati: carta e plastica da imballare;
- D. Area per deposito materiali selezionati e materie prime secondarie da conferire ad impianto di recupero.

1.7 I lavori di adeguamento che dovranno essere effettuati consistono nell'acquisizione delle attrezzature necessarie (cassoni, contenitori, ..) per le operazioni di trattamento e stoccaggio.

La ditta è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale n.123/04 del 10.05.2004 "alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ed all'ampliamento sia delle operazioni (aggiunta rispetto a quanto già autorizzato del deposito preliminare -D15- di rifiuti speciali non pericolosi) che dei quantitativi da trattare all'interno dell'insediamento nonché di alcune tipologie di rifiuti". A tal proposito si precisa che per mero errore materiale la tabella riepilogativa delle tipologie dei rifiuti di cui al provvedimento sopra indicato risulta inesatta nel punto relativo alla descrizione delle operazioni R3, R4 in riferimento ai codici CER 200123* e 160211*; tali tipologie di rifiuti devono essere sottoposti solo alle operazioni di messa in riserva (R13) e, in quanto pericolosi, non possono essere recuperati nell'insediamento senza che la Ditta proceda alla V.I.A. Inoltre il settore indicato con la lettera E nella planimetria allegata alla Disposizione di cui sopra non è mai stato autorizzato e quindi non potrà essere mai utilizzato.



2. PRESCRIZIONI:

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n.36;
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate dalla relazione tecnica;
- 2.5 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.6 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.7 Qualora l'impianto e l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.8 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs.152/99 e l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.9 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti;
- 2.10 i settori di cui al punto B.1, B.2., B.3 e B.4 possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare e delle carcasse trattate con le seguenti prescrizioni indicate nella D.G.R. 5965/01:
- siano comunque tenuti separati i due gruppi di autoveicoli (da trattare e trattati);
 - il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
 - il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;



- 2.11 i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 2.12 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.13 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;
- 2.14 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
- 2.15 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;
- 2.16 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n° 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
- 2.17 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;
- 2.18 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;
- 2.19 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.20 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.21 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.22 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta

Data 8 giugno 2005

Protocollo 274453/3452/89

Pagina 8



Provincia
di Milano

- degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- 2.23 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;
- 2.24 I settori di trattamento, di deposito di parti dei ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.25 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.26 L'accatastamento delle carcasse pressate non deve essere superiore ai 5 metri d'altezza;
- 2.27 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.28 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo riutilizzo;
- 2.29 Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 2.30 Lo stoccaggio dei pezzi smontati deve avvenire in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 2.31 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico / fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.32 Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.33 I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità.
- 2.34 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;
- 2.35 Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono uscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;



- 2.36 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. n 231 del 20/09/02;
- 2.37 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.38 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;
- 2.39 La realizzazione delle opere previste dal progetto di adeguamento dovrà concludersi nel termine ultimo di 12 mesi a decorrere dall'approvazione del progetto fatta salva la possibilità di una proroga motivata ricompresa nel termine ultimo di 18 mesi a decorrere dall'approvazione del progetto stesso.

3. **PIANI:**

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Geom. Vito LIONETTO

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Salvadori

Pratica trattata da : Geom. Vito Lionetto
Tel. 02 7740 3663 Fax 02 7740 5896
e-mail : v.lionetto@provincia.milano.it

B
CS




Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Milano
Sede di Milano
Via Ricordi, 1
Tel 0285785103
Fax 0285785109
U.O. Suolo, Acqua Sotterranea e Gestione Rifiuti



7 APR 2005

Milano
Prot. N. 47971
TIT. 3.6.8



Spett. Provincia di Milano
Settore rifiuti ed Energia
Servizio Giuridico Amministrativo
per la Gestione dei Rifiuti
C.so di P.ta Vittoria 27
20122 Milano
c.a. dott.ssa G. Perri
fax 02 77 40 39 83

Spett. Comune di Milano
Settore Ambiente
Ufficio emergenze e bonifiche ambientali
p.zza Duomo 21
20121 Milano
fax 02 88 45 43 09

oggetto: ditta CO.R.MET. s.r.l. - via Campazzino 55/E - Milano.
Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di ammasso e trattamento di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla d.g.r. n. VII/327 del 7.7.00 così come modificata dalla Disposizione Dirigenziale 123/2004 del 10.5.04.
Documentazione del 16.11.2004 e integrazioni del 17.3.05.

Si esprimono le considerazioni di questo ufficio ARPA vista la documentazione del 16.11.2005 e le integrazioni del 17.3.2005 presentate dalla parte in seguito a colloqui telefonici intercorsi.
Si esprime parere favorevole al rinnovo.
Si propone di escludere il rifiuto indicato con CER 20 03 01 (limitato ai rifiuti ingombranti) in quanto il CER 2002 individua i rifiuti ingombranti con il CER 20 03 07.
Con atti separati questo ufficio ARPA ha espresso parere sull'istanza ex D.Lgs. 209/03.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Chimico Dirigente
(dr. Claudio Dozio)

Il Responsabile UO SAR
(dr. geol. Nicoletta Dotti)

Riferimento interno Prot. N. 158664 del 29.11.2004, Prot. N. 6279 del 18.1.2005, Prot. N. 8215 del 21.1.2005, Prot. N. 5621 del 17.1.2005 e documentazione della ditta del 17.3.2005.

Il Responsabile del procedimento: dott. Claudio Dozio - Sede di via Ricordi 1 - tel.02/85789662
Pratica trattata da Attilio Negri tel. 02/85785103 documento emesso il 18.3.05

Sede Provinciale: via Javara 22 20129 Milano - tel. 02748771

Sede centrale: Viale Francesco Rastelli, 3/1 - 20124 Milano - tel. 02 69666.1





Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Milano
Sede di Milano
Via Ricardi, 1
Tel 0285785105
Fax 0285785109
U.O. Suolo, Acque sotterranee e Gestione Rifiuti

7 APR 2005

Milano
Prot. N. 47978
TIT. 3.6.8



Spett. Provincia di Milano
Settore rifiuti ed Energia
Servizio Giuridico Amministrativo
per la Gestione dei Rifiuti
C.so di P.ta Vittoria 27
20122 Milano
dott.ssa G. Perri
fax 02 77 40 39 83

c.a.

Spett. Comune di Milano
Settore Ambiente
Ufficio emergenze e bonifiche ambientali
p.zza Duomo 21
20121 Milano
fax 02 88 45 43 09

Spett. ditta CO.R.MET. s.r.l.
via Campazzino n. 55/E
20100 Milano

oggetto: ditta CO.R.MET. - progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 209/03 dell'impianto sito a Milano in via Campazzino 55/E. documentazione integrativa del 8.2.2005 e del 17.3 2005.

Si esprimono le osservazioni di questo ufficio ARPA in seguito alla visione della documentazione integrativa del 8.2.2005 e 17.3.2005 presentata dalla parte.

Si premette che la ditta è in possesso di autorizzazione regionale che comprende l'attività di autodemolizione e di gestione rifiuti speciali.

Sui requisiti per l'ubicazione dell'impianto, la parte risponde con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; si rimanda al parere del Comune di Milano circa la conformità dell'atto presentato e il suo contenuto.

Si ricorda che l'insediamento è situato all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, è sotto vincolo ex D.Lgs. 490/99 ed è compreso nell'area del Ticinello sottoposta a vincolo dalla Legge 1497/1939.

Considerato che:

- non sono previste particolari opere di adeguamento
- la parte ha indicato le modalità di manutenzione della pavimentazione



- gli oli estratti dai veicoli sono smaltiti con il CER 13 08 02 e il liquido freni sarà asportato e smaltito separatamente
- la parte asporterà i componenti esplosivi secondo le indicazioni del produttore
- saranno recuperati i fluidi degli impianti di condizionamento solo quando non sarà possibile estrarre tutto l'apparecchio di condizionamento
- le carcasse in uscita dall'impianto sono considerate rifiuto ed è effettuata una riduzione volumetrica parziale non disponendo di pressa specifica
- la ditta si è impegnata ad asportare tutte le componenti recuperabili quando saranno disponibile tutte le informazioni dei produttori
- sono state allegate le analisi chimiche effettuate allo scarico delle acque da cui si evince il rispetto dei limiti tabellari e formulari di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disoleazione delle acue meteoriche e dei rifiuti provenienti dal depuratore biologico. La parte ha inoltre documentato l'esistenza di un contratto con ditta esterna per le manutenzioni sui sistemi di fognatura interna.
Si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza
Si raccomanda che per lo smontaggio e sfiato delle bombole di gas, siano rispettate le norme di sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Si propone alla Provincia di Milano di prescrivere che l'asportazione dei componenti pericolosi dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici e in particolare a quelle distribuite dal consorzio della case automobilistiche denominato IDIS 2.
Alla chiusura dell'impianto si informa che sarà necessaria l'indagine del suolo.
Circa il piano di ripristino ambientale, la ditta osserva che l'attività è svolta sotto tettoia e si potrà decidere della permanenza o meno di tale struttura all'atto della chiusura dell'impianto.
Si informa che con atti separati questo ufficio ARPA ha espresso parere sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex D.Lgs. 22/97.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Chimico Dirigente
(dr. Claudio Dozio)

Il Responsabile UO SAR
(dr. geol. Nicoletta Dotti)

Riferimento interno Prot. N. 6279 del 18.1.2005, Prot. N. 20790 del 16.2.2005 e documentazione della ditta del 17.3.2005.

Il Responsabile del procedimento: dott. Claudio Dozio – Sede di via Ricordi 1 - tel.02/85789662
Pratica trattata da Attilio Negri tel. 02/85785103 documento emesso il 18.3.05

Sede Provinciale: via Jivara 22 20129 Milano – tel. 02748721

Sede centrale: Viale Francesco Restelli, 3/1 – 20124 Milano – tel. 02 69666.1

Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636
Fax 02-7740 5896
g.salvadori@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data

Protocollo

Pagina

RELATA DI NOTIFICA


A richiesta del Presidente della Provincia di Milano,


Io sottoscritto (Roberto Pirovano)

Notificatore, ho notificato un esemplare del presente atto, e relativi allegati a :

CO.R.MET S.r.l.

ViaCampazzino 55/E 20141 Milano





Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

2° ORIGINALE

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636
Fax 02-7740 5896
g.salvadori@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data 04/07/05

Protocollo 274453/3452/89

Pagina 1

*Alla CO.R.MET S.r.l.
Via Campazzino 55/E
20141 Milano*

*Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche e
Servizi di P.U.- U.O. Gestione Rifiuti e
Aree Contaminate
Via Stresa 24
20125 Milano*

*Al Settore Ambiente del Comune di Milano
P.zza Duomo 21
20121 Milano*

*All'A.R.P.A. di Milano
Via Ricordi 1
20131 Milano*

*Al Parco Sud Milano
Via Corridoni 16
20122 Milano*

*Al Parco del Ticinello
Via Dudovich 10
20142 Milano*

*Alla Carige Assicurazioni.
Viale Certosa 222
20156 Milano*



Oggetto: Accettazione della polizza fidejussoria n.69/02/549733262.00 del 29.06.05 presentata dalla *CO.R.MET S.r.l* a fronte della Disposizione Dirigenziale n.257/2005- Racc. Gen. 6375/2005 del 15.06.05- stesa su atti 274453/3452/1989 avente per oggetto: "Rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.g.r. n.VII/327 del 07.07.00 e s.m.i., approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 24 Giugno 2003, n.209 e contestuale modifica della Disposizione Dirigenziale n.123/2004 del 10.05.04, a favore della





CO.R.MET S.r.l. con sede legale ed insediamento ubicati entrambi in Comune di Milano-via Campazzino n.55/E. D.Lgs.22/97- D.Lgs.209/03. ”.

Si comunica che la fideiussione n **69/02/549733262.00** del 29.06.05 pervenuta il 04.07.05 con prot. Gen. n.160703 che costituisce la prestazione di garanzia finanziaria così come prescritto dalla Disposizione Dirigenziale di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n.7/19461 del 19.11.04. La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione che si provvede a notificare all'Azienda e a trasmettere contestualmente agli enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Disposizione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti



**Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni Salvadori)**

Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Giovanni Salvadori
Pratica trattata da: Dott. Marco Di Pasquale





Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636
Fax 02-7740 5896
g.salvadori@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data

Protocollo

Pagina

• **RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano,

Io sottoscritto _____ (Roberto Pirovano)

Notificatore, ho notificato un esemplare del presente atto, e relativi allegati a :

CO.R.MET S.r.l.

ViaCampazzino 55/E 20141 Milano

